



Data di pubblicazione: 04/10/2018

Nome allegato: Lettera di invito.pdf

CIG: ZC92528860;

Nome procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all'affidamento del "Servizio di trasloco degli uffici dell'Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16"

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Via M. Gonzaga, 6 – Milano**

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all'affidamento del "Servizio di trasloco degli uffici dell'Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16".

C.I.G. ZC92528860



Oggetto: Invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all'affidamento del "Servizio di trasloco degli uffici dell'Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16".

C.I.G.: ZC92528860

RDO: n. 2076678

Esercizio finanziario 2018

1. Procedura e oggetto

1. La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Direzione regionale Inps della Lombardia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di trasloco degli uffici dell'Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16" ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina dei contratti di appalto e di concessione di servizi, forniture, lavori e opere, per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di seguito "Codice dei contratti pubblici".
2. L'appalto è suddiviso in un unico Lotto funzionale.
3. L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre del Direttore regionale INPS Lombardia n. 432 del 01/10/2018 e avverrà secondo il procedimento di scelta del contraente ex articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lettera c), del medesimo Codice.

2. Informazioni generali

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
- Direzione regionale Lombardia
Sede Via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 MILANO
Responsabile Unico del Procedimento: Roberto Paglialonga
Telefono: 02/8893273
Fax: 02/87099054
Profilo di Committente: <http://www.inps.it>
PEC: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it



2. La documentazione di gara, comprende, oltre alla presente lettera di invito/disciplinare di gara:
 - 2.1.1. Dichiarazione sostitutiva;
 - 2.1.2. Capitolato speciale d'Appalto;
 - 2.1.3. Schema di contratto;
 - 2.1.4. Attestazione di sopralluogo;
 - 2.1.5. Tavola planimetrica A;
 - 2.1.6. Tavola planimetrica B;
 - 2.1.7. DUVRI.
 - 2.1.8. Dichiarazione costi manodopera
3. Copia della Lettera di Invito e della allegata documentazione sopra indicata, sono già presenti all'interno della Richiesta di Offerta MePa (RDO) n. 2076678.
4. Il concorrente dovrà inviare i documenti obbligatoriamente richiesti nella RDO, **a pena d'esclusione**, solo attraverso la procedura MePA.
5. Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura, inviando il proprio quesito - formulato per iscritto ed in lingua italiana - esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della P.A. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine previsto nella RDO di cui all'oggetto. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Qualora trasmessi entro il termine indicato, la Stazione Appaltante fornirà i chiarimenti richiesti almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno accettate richieste di informazioni e/o chiarimento fatte mediante telefono.
6. Le risposte a eventuali richieste di chiarimento verranno fornite dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita sezione del Portale.
7. I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della *lex specialis* di gara. Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
8. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePa.
9. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE.
10. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

3. Importo della procedura



1. L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a **€ 34.380,00** (*euro trentaquattromilatrecentottanta/00*), di cui euro **480,00**# IVA esclusa relativi a costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro (come risultanti dall'allegato DUVRI), non soggetti a ribasso.
2. Il costo dell'appalto è stato calcolato sulla base del seguente computo metrico:

Costo presunto della manodopera (ore 1.170 x 20,00 €/ora)	€ 23.400,00
Costo presunto noli di macchine e attrezzature	€ 7.500,00
Costo presunto per pedaggi, occupazione suolo pubblico e varie	€ 1.500,00
Costo presunto materiale da imballaggio e varie	€ 1.500,00
Costi della sicurezza da DUVRI	€ 480,00
TOTALE al netto di IVA	€ 34.380,00

3. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio preventivo 2018 dell'Inps.
4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".
5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 1.1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (*imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative*), **b)** (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane*), e **c)** (*consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, Dlgs 50/2016;
 - 1.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), **e)** (*consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)*, **f)** (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) ed **g)** (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice stesso;
 - 1.3. Operatori economici stranieri, stabiliti in Stati membri, e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.



2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito "**Regolamento**".

5. Condizioni di partecipazione

1. **Sono esclusi** dalla partecipazione alla gara i concorrenti che:
 - Si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura;
 - Si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, penultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. Requisiti di partecipazione

1. Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale indicati ai punti precedenti, nonché i seguenti ulteriori requisiti di carattere particolare:
 - a. Iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;



- b. Aver conseguito un volume d'affari medio annuo nel triennio 2015 – 2016 – 2017 risultante dalla dichiarazione IVA almeno pari ad € 53.000,00 (cinquantatremila/00);

7. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

1. La documentazione di gara elencata nelle premesse, è disponibile all'interno della Richiesta di Offerta MePa (RDO) n. 2076678
2. **Il sopralluogo è obbligatorio.** La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Le imprese dovranno prendere visione dei luoghi nei quali dovrà essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto. A tal fine dovrà pertanto svolgersi un sopralluogo presso lo stabile dell'Agenzia complessa INPS di Milano Centro dello stabile di p.zza Missori 8/10 e presso lo stabile di Via Circo 14/16. La presa visione sarà comprovata da apposito Attestato di sopralluogo (allegato D alla Lettera di invito) rilasciato in sede di sopralluogo, il quale dovrà essere prodotto a pena di esclusione all'atto di richiesta di partecipazione alla procedura di gara.
Al fine di concordare il sopralluogo le aziende dovranno prendere contatto con il sig. Giovanni Campodipietro – tel. 028893252; cell. 338 1698359; fax 02 87099054 – e mail giovanni.campodipietro@inps.it Gli operatori economici, in fase di richiesta di sopralluogo, dovranno indicare un numero di telefono cellulare al quale essere contattati per concordare l'appuntamento. Il sig. Campodipietro, alla fine del sopralluogo, provvederà a rilasciare alla Ditta l'attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere utilizzata per l'allegazione prevista nella lettera di invito.
3. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da presentarsi in sede di sopralluogo, o da soggetto diverso, dipendente dall'impresa e appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa medesima, munito di delega, da quest'ultimo sottoscritta.
4. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, **purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori secondo quanto indicato nel punto precedente.**
5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6. Si precisa, da ultimo, che il soggetto incaricato da una impresa di effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per conto di altre imprese concorrenti, salvo i casi di cui ai capoversi 5. e 6.



8. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

1. Le dichiarazioni dovranno essere redatte preferibilmente sui modelli allegati alla presente lettera di invito e:
 - rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (*rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso*); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
3. La Stazione appaltante farà ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici nei casi previsti.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara.
5. La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale www.acquistinretepa.it
6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

9. Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 (in cui sono indicate le ipotesi di ricorso esclusivo dell'operatore al Portale degli acquisti della P.A) della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale strumento di



comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. In caso di avvalimento, la stazione appaltante ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

10. Garanzie a corredo dell'offerta

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto a base di gara, e pertanto pari ad € 687,60 (seicentottantasette/60).
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
 - in contanti, con versamento sul conto corrente intestati all'INPS acceso presso UNICREDIT Banca, Agenzia n. 203 di Milano - Corso Italia 1, IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16, intesto a: INPS Sede Regionale Lombardia;
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:



- a. avere quale beneficiaria l'INPS;
 - b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - d. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
 - e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
 - g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
 - i. recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{10.1.1. \quad Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)}$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure



- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- R3** = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- R4** = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure
- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
11. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.
 12. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
 - del *rating* di legalità;
 - dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
 - di certificazione *social accountability* 8000;
 - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
 - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
 13. Per fruire dei suddetti benefici di riduzione dell'importo, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta mediante allegazione della relativa documentazione.
 14. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.



15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.
16. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
17. Ai sensi dell'art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

11. Contenuto dell'offerta

1. Il concorrente invitato a presentare offerta, entro la data e l'ora indicata sul sistema, utilizzando il portale www.acquistinretepa.it dovrà allegare i seguenti documenti e dichiarazioni, redatti in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di servizi, **tutti firmati digitalmente e richiesti a pena d'esclusione:**
 - a. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata alla presente lettera di invito. Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprendiva:
 - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;



- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente potrà essere redatta sulla base dello schema allegato alla presente lettera di invito. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>).

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte



le dichiarazioni e gli elementi riportati nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente lettera di invito.

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del titolo abilitativo. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- b. Nel solo caso di ricorso all'avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 89 del Codice;
- c. Nel solo caso di ricorso al subappalto**, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente lettera di invito;
- d. Copia della presente Lettera di invito, del Capitolato, dello Schema di Contratto, debitamente sottoscritti**, da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
- e. Copia di un documento di identità valido** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva; si ricorda che, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, da soggetti diversi dal sottoscrittore con firma digitale, dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità, a pena di esclusione;
- f. Attestazione di sopralluogo**;
- g. Cauzione provvisoria**, costituita nelle forme e con le modalità di cui al paragrafo 10;
- h. Offerta economica**, firmata con firma digitale, redatta utilizzando *Form di Sistema MEPA*. Nell'Offerta economica, dovrà essere indicato:
 - **La percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara**; l'importo posto a base di gara è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, gli oneri, del costo di tutti i materiali necessari per etichettatura, imballaggio e trasporti, costi della manodopera, relative maggiorazioni, noli, e di tutti mezzi ed ulteriori materiali accessori occorrenti per l'efficace espletamento del servizio, nessuno escluso;



- **L'importo dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, di cui all'art. 95 comma 10 del Codice degli Appalti.**
2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo posto a base della procedura indicato al paragrafo 3 della presente lettera di invito, né offerte che presentino aggiunte o correzioni o modifiche al form Offerta economica, a pena di esclusione. Non saranno oggetto di valutazione Offerte Economiche irrivalenti ai sensi di quanto precede.
 3. I documenti da a) a g) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione.**

12. Disposizioni speciali per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere presentata e sottoscritta da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
 - Dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente lettera di invito;
 - Dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato alla presente lettera di invito.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con l'eccezione che, in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale



con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice.

3. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- Il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
- La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere presentata e sottoscritta dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 12 punto 1, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato;
- Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

4. Offerta Economica:

- In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, l'Offerta Economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

13. Criteri di valutazione delle offerte

1. L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del codice dei contratti.
2. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo posto a base di gara.
3. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.

14. Esclusione automatica



1. In presenza di un numero di offerte che sia pari o superiore a dieci si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 2 comma dell'art.97, del D.Lgs. 50/2016;
2. La suddetta facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci secondo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;

15. Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
4. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - 6.1. L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - 6.2. All'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
 - 6.3. Il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



7. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
13. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. Clausola sociale.



Al presente appalto non si applica la clausola sociale di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016.

17. Pagamento delle prestazioni - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà subordinato alla verifica di conformità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
4. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;



- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- 5. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
- 7. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

18. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera

- 1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;



- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

19. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - Titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale;
 - Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

20. Svolgimento della operazioni di gara e verifica dell'anomalia dell'offerta

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS della Direzione Regionale Lombardia, sita in via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 Milano.

1. All'apertura delle buste virtuali si provvederà mediante seggio di gara istituito all'interno dell'ufficio del RUP;



2. Il seggio procederà all'apertura delle buste, alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, alla ammissione o eventuale esclusione dei concorrenti e attesterà, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10, l'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del citato articolo;
3. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, ma superiore a 4, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tal caso, il seggio procederà a comunicare l'offerta ritenuta non congrua indicata dal sistema Me.Pa al responsabile del procedimento il quale, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procederà, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 19.5;
4. Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.
5. La verifica delle offerte anormalmente basse, avviene attraverso la seguente procedura:
 - a) Verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
 - b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - c) Richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni: nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - d) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - e) La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;



- f) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) La stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) La stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali precisazioni richieste, risultano, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

21. Aggiudicazione della procedura

- 1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.
- 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui agli artt. 29 e 76 del Codice.
- 3. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 4. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 5. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta più conveniente, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

22. Stipula del Contratto. Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

- 1. Successivamente all'aggiudicazione ed alla verifica dei requisiti, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti della presente Lettera di Invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli altri allegati alla Lettera di Invito e dello Schema di Contratto.
- 2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dagli altri allegati alla Lettera di Invito, dall'offerta della ditta aggiudicataria e dalle vigenti norme di legge.



3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
4. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
5. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
6. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
10. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.
11. L'aggiudicatario in sede di stipula del contratto dovrà produrre, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, per un massimale pari a € 1.500.000,00 a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Inps a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. L'appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



12. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria, oneri tributari sono a carico dell'aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, l'Inps avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006.

23. Validità della graduatoria

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Inps si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, approvata con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel paragrafo successivo, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa o l'affidamento successivo saranno subordinati all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

24. Ulteriori prescrizioni

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:

- La presente Lettera di Invito si inserisce nello svolgimento di un procedimento ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e delle relative disposizioni di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale alla scelta della



migliore Offerta per la prestazione del servizio di cui all'oggetto. La ricezione della presente Lettera non è dunque costitutiva di diritti di sorta in capo all'Operatore invitato;

- Le offerte saranno valide per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data del termine di scadenza per la loro presentazione;
- 2. A fronte dell'urgenza di provvedere all'acquisizione del servizio, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice;
- 3. Qualora a carico dell'aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS, il pagamento del prezzo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
- 4. In caso di aggiudicazione, l'operatore si assoggetterà alle condizioni e penalità indicate nella legge di gara, e si uniformerà alle vigenti disposizioni in materia;
- 5. L'aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione con la quale si impegna a denunciare i reati di cui agli articoli 610-611-612-629 c.p. dei quali abbia circostanziate notizie, commessi nei confronti di coloro che operano nell'esecuzione dell'appalto;
- 6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si rimanda al contenuto degli allegati, alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge applicabili.

25. Controversie

- 1. Per ogni controversia inerente alla fase della gara è competente in via esclusiva il Tar Lombardia – Via Conservatorio Milano, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 2. Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il Direttore regionale
Giuliano Quattrone

Allegati:

- A. Capitolato speciale d'appalto
- B. Dichiarazione sostitutiva
- C. Schema di contratto
- D. Attestazione di sopralluogo
- E. Tavola planimetrica A
- F. Tavola planimetrica B
- G. DUVRI
- H. Dichiarazione costi manodopera